



Comune di Folgaria
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 37 DI DATA 5 GIUGNO 2002

IL PRESIDENTE
sig. Fabio Marzari

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Defrancesco

PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata, alla cremazione ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", i medici, a norma dell'art. 103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27.07.1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizi, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'U.O. competente della A.P.S.S. dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla U.O. competente della A.P.S.S. qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 1, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli n. 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a

reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.
2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 578/93 e sulla base di quanto disposto dagli artt. 1-2-3 del D.M. Sanità 22.08.1994, n. 582. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 22.08.1994, n. 582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile e dagli artt. 4, 8 e 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art. 141 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art. 2, 5° comma, della legge 29.12.1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.O. competente della A.P.S.S..
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarico dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.O. competente della A.P.S.S..
3. A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.O. competente della A.P.S.S., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. L'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie le condizioni che inducono all'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo sono:
 - Stato di incoscienza
 - Assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo
 - Silenzio elettrico cerebrale.
3. Il verificarsi di tali condizioni impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.
4. Nei soggetti indicati al punto 2) del presente articolo la morte è accertata quanto sia riscontrata per il periodo di osservazione prescritto dall'art. 4 D.M. Sanità n. 582/94 la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - Stato di incoscienza
 - Assenza di riflesso corneale, ecc. 8 art. 3 del D.M. citato.
5. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera né essere inumato, tumulato, cremato prima che ne sia certificata la morte da parte del medico necroscopo, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e al Decreto Ministeriale 22.08.1994, n. 592 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" e per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla legge 02.12.1975, n. 644, e successive modificazioni. Tale certificazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.M. Sanità n. 582/94 citato.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art. 4 del D.M. Sanità n. 582/94.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su

proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della Vallagarina della A.P.S.S., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del distretto della Vallagarina della A.P.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

1. Il Comune dispone di locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:
 - Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dalla U.O. competente della A.P.S.S. competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 15

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
3. Il riscontro diagnostico è seguito alla presenza del primario medico curante, ove quesiti lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 16

1. I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le misure di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 17

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, 7° comma.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capo V

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 18

1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli art. 45, 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Capo VI

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 19

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 20

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 21

1. I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 22

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto di seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

Art. 23

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 71.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato comunale e due testimoni.

Art. 24

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'incaricato comunale e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 25

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 26

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 27

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. chiunque esegua sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo VII

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 28

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 29

1. Il trasporto come sopra di norma deve essere fatto a cura e spese della famiglia.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 30

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà esser comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 31

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 30 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 35, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 32

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico dell'U.O. competente dell'A.P.S.S. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 34

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato è autorizzato con decreto dal Sindaco. Per la consegna dell'urna cineraria si osservano le disposizioni di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/1990.

Art. 35

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 36

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o

della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 37

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o diretto verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

Art. 38

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'incaricato comunale il permesso di seppellimento.

Art. 39

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 40

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 41

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti

mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo VIII

INUMAZIONI

Art. 42

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità e secondo lo schema planimetrico del cimitero redatto dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 43

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce o un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale croce o cippo saranno posti a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sulla croce o sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A cura del Comune verrà delimitata l'area di inumazione con le dimensioni di cm. 60 x 120.

Art. 44

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 45

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,5 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,5 da ogni lato.

Art. 46

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e fornitrice.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 47

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 48

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 44.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 49

1. Tanto le sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0.60. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 50

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o lapidi in legno, metallo, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,10 previo pagamento della relativa tassa e non prima che sia trascorso un anno dalla inumazione della salma.
2. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.
3. Tali manufatti, al momento della riesumazione, vengono messi a disposizione degli interessati che se ne appropriano e li asportano dal cimitero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato ritiro essi rimangono di proprietà comunale.
4. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. La Giunta comunale autorizza altre iscrizioni integrative purché le stesse abbiano forma contenuta.
5. La Giunta comunale, su specifica richiesta e fatte le opportune verifiche, può autorizzare la collocazione, in forma di fotografia e/o con scritta limitata al nome e cognome, del ricordo di un defunto sepolto in altro cimitero e avente rapporti di parentela con il defunto ivi inumato o tumulato. Nell'iscrizione si dovrà comunque precisare che trattasi di semplice ricordo.

Capo IX

TUMULAZIONI E INUMAZIONI IN CONCESSIONE

Art. 51

1. Il Comune può concedere ai privati:
 - a) Aree per tombe di famiglia ad inumazione;
 - b) Loculi ossario per la raccolta di resti mortali individuali;
 - c) Loculi per urne cinerarie;
 - d) Loculi per tumulazioni individuali.

Art. 52

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera d) dell'articolo precedente devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Art. 53

1. Le tariffe di concessione riguardanti le sepolture private di cui al precedente art. 34 e i diritti per i servizi cimiteriali sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente.

Art. 54

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e dei loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 55

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso (la concessione) della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

- I fratelli e le sorelle consanguinee;
 - Il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 56

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 57

1. I loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
4. Alla scadenza del termine previsto nell'art. 62 il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 58

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sui loculi potranno essere apposti purché non sporgano oltre i 15 cm. e non invadano i loculi adiacenti.

Art. 59

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia monumentali su deliberazione della Giunta comunale.
2. Tale costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 60

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 61

2. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 62

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) Anni 99 per le tombe di famiglia;
 - b) Anni 25 per i loculi ossario;
 - c) Anni 25 per i loculi per urne cinerarie;
 - d) Anni 25 per i loculi per tumulazioni individuali
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
3. Le sepolture private disponibili possono concedersi solo in presenza dei resti per i loculi ossario e delle ceneri per le urne cinerarie.
4. La concessione può essere effettuata in deroga al comma 2 a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni o a favore del coniuge superstite per la richiesta di concessione di loculi per urne cinerarie o loculi ossario attigue, purché di età superiore ai 60 anni.

Art. 63

1. Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi

murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza di loro indirizzi.

Art. 64

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 65

1. La concessione delle tombe e dei loculi ossario deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Capo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 66

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso il periodo di rotazione previsto per il seppellimento e comunque almeno 15 anni, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le secondo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 67

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990 vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 68

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 41.
3. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del Comune.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 69

1. Prima che sia trascorso il periodo stabilito per le sepolture ad inumazione e 25 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dall'incaricato comunale.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di

mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 70

1. Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 71

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e dell'incaricato del comune.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto sotto osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 72

1. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolare riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello del trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 %. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire una camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 73

1. Nei casi di estumulazione di salma autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opere del personale stabilite dal competente organo comunale.

Capo XI

CREMAZIONI

Art. 74

1. La cremazione di ciascun cadavere e l'eventuale dispersione delle ceneri dovranno avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 30/03/2001 n. 130 e dal relativo regolamento previsto dall'art. 3 comma 1 della legge stessa, che verrà emanato sulla base dei seguenti principi:
 - a) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - b) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 1. La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 2. L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 4. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - c) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - d) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

- e) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
- f) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
- g) L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e della salme tumulate da almeno venti anni;
- h) Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
- i) Predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 75

1. Le urne cinerarie devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 76

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 77

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e, nel rispetto della volontà del defunto e di quanto previsto dalla normativa in vigore, possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.
2. I loculi sono concessi per 25 anni secondo la normativa prevista per le concessioni dei locali ossario.

Art. 78

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

Art. 79

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso l'incaricato comunale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Capo XII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 80

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita. (art. 75 della L.P. 10/1998).

Art. 81

1. Il Comune di Folgaria è dotato di sette cimiteri posti a Folgaria capoluogo e nelle frazioni di Mezzomonte, Guardia, Serrada, San Sebastiano, Carbonare e Nosellari.
2. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel Comune estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni e quando ai cimiteri esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti o siano soppressi cimiteri o creati nuovi cimiteri.
4. Per i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti o di costruzione dei nuovi valgono le disposizioni stabilite dal DPR 10.9.1990 nr. 265 e dalle norme in materia.
5. Le planimetrie devono indicare per ogni cimitero, ove previsti: le aree destinate ai campi di inumazione, le aree occupate dalle costruzioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale (loculi) da concedere ai privati, le aree occupate dalle costruzioni di celle ossario per accogliere le urne cinerarie individuali da concedere ai privati, l'ossario comune, le aree concesse e da concedere ai privati per la costruzione di tombe di famiglia, la camera mortuaria-camera di osservazione, servizi igienici destinati al pubblico, locali per deposito attrezzi, cappelle.

Art. 82

1. Il cimitero di Folgaria capoluogo comprende:
 - *Campo di inumazione;*
 - *Sepoltura in tombe di famiglia;*
 - *Magazzino di deposito;*
 - *Cappella.*Il cimitero di Carbonare comprende:
 - *Deposito di osservazione - Camera mortuaria*
 - *Campo di inumazione;*
 - *Sepoltura in tombe di famiglia;*
 - *Magazzino di deposito.*Il cimitero di Nosellari comprende:
 - *Campo di inumazione;*

- *Cappella.*

Il cimitero di San Sebastiano comprende:

- *Campo di inumazione;*
- *Sepoltura in tombe di famiglia.*

Il cimitero di Serrada comprende:

- *Campo di inumazione;*
- *Sepoltura in tombe di famiglia;*
- *Loculi ossario;*
- *Ossario comune;*
- *Magazzino di deposito.*

Il cimitero di Mezzomonte comprende:

- *Campo di inumazione;*

Il cimitero di Guardia comprende:

- *Campo di inumazione;*

2. Il progetto di riordino dei cimiteri comunali prevede la realizzazione nei cimiteri di Folgaria, Nosellari, Carbonare, San Sebastiano e Mezzomonte di:

- *Ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;*
- *Loculi ossario - cinerario.*

Art. 83

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato, qualora non sia possibile provvedervi con personale dipendente, mediante appalto ad una o più ditte specializzate.
2. Il custode dei cimiteri segue le direttive dell'ufficio demografico per quanto riguarda il servizio funerali e quello dei cimiteri.
3. La custodia dei cimiteri riguarda la sorveglianza, la pulizia e la conservazione del medesimo.
4. Deve inoltre essere custodita la chiave della porta dei cimiteri e quella dei diversi locali dei cimiteri.

Art. 84

1. L'ufficio comunale competente deve provvedere, anche a mezzo del custode dei cimiteri il cui servizio è regolato dall'apposito capitolato d'appalto del servizio stesso, a:
 - a) Ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) Ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) Tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) Assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - e) Denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85

1. Il necroforo - fossore o la ditta appaltatrice del servizio deve:
 - a) Coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza;
 - b) Non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti;
 - c) Provvedere alla tumulazione dei feretri curando la regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc;
 - d) Provvedere al collocamento delle cassette contenenti i resti mortali e delle urne cinerarie negli appositi loculi;
 - e) Eseguire i lavori di piccola manutenzione, segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie;
 - f) Curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale e la pulizia dei viali, sentieri e spazi tra le tombe e in generale di tutto il cimitero;
 - g) Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e sanitaria.

Capo XIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 86

1. Speciale incarico degli operai addetti al servizio cimiteriale è quello delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il responsabile nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 87

1. Il personale di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:
 - a) Dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda la manutenzione di edifici, i viali, sentieri, spazi, etc.;
 - b) Dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Art. 88

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dall'incaricato comunale alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 89

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi almeno 15 anni dalla precedente inumazione.

Art. 90

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2, 20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

Art. 91

1. E' stretto dovere degli addetti al servizio di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché sia trascorso il periodo minimo stabilito.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 92

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Capo XIV

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 93

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero in apposita bacheca.
2. Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di ristrutturazione, restauro o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accesso e la viabilità interna alle persone portatrici di handicap.

Art. 94

1. E' vietato introdurre nei cimiteri qualsiasi veicolo, se non per ragioni di servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 95

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del fossore raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 96

1. E' obbligo delle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, etc.

Art. 97

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 98

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio all'interno dei cimiteri, com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 99

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 100

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XV

CONTRAVVENZIONI

Art. 101

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'applicazione delle sanzioni avviene secondo i principi generali contenuti nella legge 689/1981.

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e nella L. 30 marzo 2001 n. 130.